06-54210921 – info@cesareferrari.it

Ente di Ricerca e Formazione
Centro Studi
Cesare Ferrari

Educazione Stradale



Decreto Interministeriale n. 103 del 05.06.2026

Webinar CSCF
12 novembre 2026

UNASCA
unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica

06-54210921 – info@cesareferrari.it

Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

SICUREZZA STRADALE

EDUCAZIONE STRADALE

- Bonus di due punti sulla patente all'atto del rilascio, per i ragazzi che abbiano frequentato corsi extracurricolari sulla sicurezza stradale organizzati dalle scuole secondarie statali o paritarie.





UNASCA
unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica

Art. 230 c.d.s: educazione stradale.

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, **predispone appositi programmi,** corredati dal relativo piano finanziario, da **svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado**, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei **princìpi della sicurezza stradale**, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con **particolare riferimento all'uso della bicicletta**, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui **rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.**

Art. 230 c.d.s: educazione stradale.

2. **Il Ministro dell' istruzione**, dell'università e della ricerca scientifica con propria ordinanza, **disciplina le modalità di svolgimento** dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza *può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti* che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime .

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

Art. 230 c. d. s modificato dalla legge 177/2024

« 2-ter. La partecipazione a corsi extra curricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del **credito di due punti** ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di **patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c).**
(NDR. PATENTE AM,A1,B1,B)

….. **Con decreto del Ministro del l'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **sono individuati i soggetti erogatori** dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e **le autoscuole di cui all'articolo 123***, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione ».

NDR. Richiesta Unasca

Nel corso delle audizione presso la commissione Trasporti della Camera dei Deputati Unasca ha chiesto che le autoscuole venissero inserite tra i soggetti designati a svolgere i corsi e che gli stessi potessero essere organizzati anche presso le sedi delle autoscuole.



Decreto n.103 del 05.06.2026

Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno.

Individuazione dei soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, nonché delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione, ai sensi dell'art. 230, comma 2-ter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 1
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto individua i soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, nonché le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione, come previsto dall'art. 230, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della strada"), come da ultimo modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

Articolo 1

2. La partecipazione ai corsi extracurricolari di educazione stradale, di cui al comma 1, organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti sulle categorie di patenti di cui all'art. 115, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 285 del 1992. **I corsi extracurricolari di educazione stradale sono fruibili dalle studentesse e dagli studenti a decorrere dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.**

3. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per **"istituzioni scolastiche"** le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
b) per "**enti competenti in materia di sicurezza stradale**" gli enti pubblici e privati competenti in materia di educazione e sicurezza stradale, ivi inclusi gli enti di formazione professionale accreditati e le **autoscuole di cui all'articolo 123** del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuati secondo quanto previsto all'articolo 2;

c) per **"corsi extracurricolari di educazione stradale"** le attività formative volte a istruire le studentesse e gli studenti in materia di educazione e sicurezza stradale

Articolo 2
(Soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale).

1. Sono abilitati all'erogazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale i seguenti soggetti competenti in materia di sicurezza stradale:

a) gli enti di formazione professionale e le **scuole per l'educazione stradale di cui all'art. 123** del decreto legislativo n. 285 del 1992, ivi inclusi i soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b), c), d-bis), e), f) e 3, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992;

c) gli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), con competenze specifiche in materia di educazione alla sicurezza stradale;

d) **gli enti e le associazioni di comprovata esperienza** nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati nell'elenco istituito con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 dicembre 1993, n. 651 e integrato successivamente con decreti del Ministro dei lavori pubblici del 3 maggio 1996, 6 febbraio 1998, 21 marzo 2001 e 8 giugno 2001.
NDR. UNASCA

2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d) è aggiornato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con **provvedimento da emanare entro 120 giorni** dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente con cadenza biennale

Articolo 3
(Contenuti dei corsi extracurricolari di educazione stradale e modalità di erogazione).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, singolarmente o costituite in rete, **possono stipulare convenzioni o accordi** con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale come individuati all'articolo 2, per l'organizzazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale.

Articolo 3

2. I corsi extracurricolari di educazione stradale hanno **una durata di 15 ore** e sono organizzati attraverso la costituzione di gruppi **per la partecipazione contestuale di non oltre 20 studenti.** Per classi superiori ai 20 studenti sono ammesse deroghe, preventivamente autorizzate dalla scuola, al numero dei partecipanti.

15 ore
20 studenti

3. In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida per l'insegnamento **dell'educazione civica** in materia di educazione e sicurezza stradale, i corsi extracurricolari, anche comprensivi di attività laboratoriali, **sono articolati nei seguenti moduli tematici:**

a) **principi generali in tema di educazione alla sicurezza stradale** finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti di comportamenti responsabili in quanto pedoni e conduttori di veicoli, ivi incluse nozioni relative alla conoscenza della segnaletica stradale e al rispetto delle norme della circolazione stradale **(5 ore);**



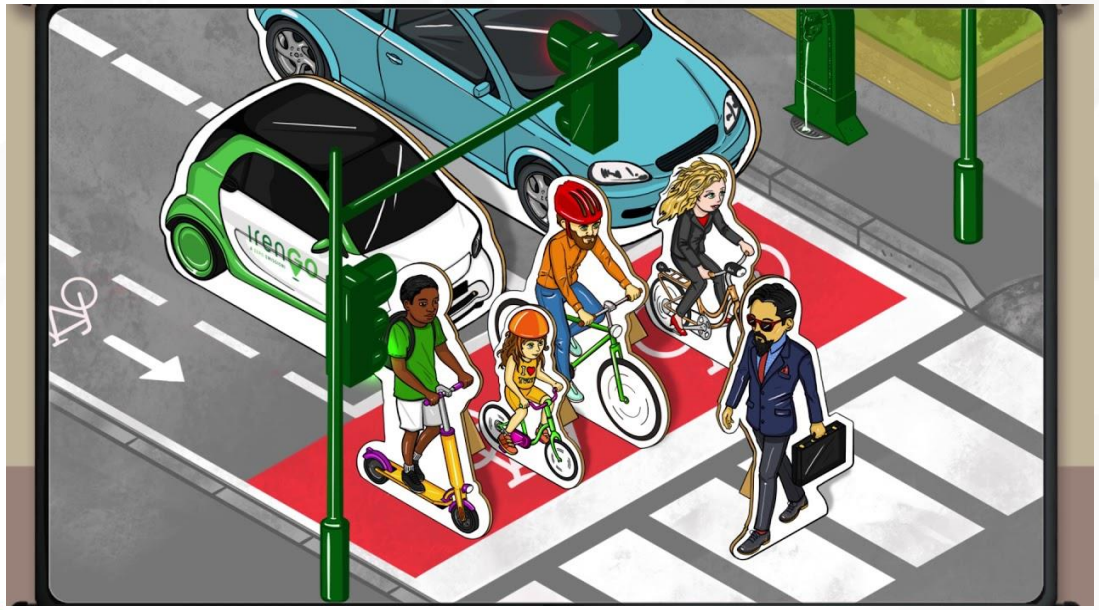
b**) nozioni e attività pratiche e/o laboratoriali** volte alla formazione in materia di percezione e prevenzione del rischio e alla conoscenza degli effetti derivanti **dall'assunzione di bevande alcoliche o altre sostanze incompatibili con la guida**, delle conseguenze **dell'utilizzo improprio dei dispositivi elettronici** e digitali e di comportamenti non corretti **(4 ore);**



c) **nozioni e attività pratiche e/o laboratoriali** volte all'acquisizione dei comportamenti da adottare per la gestione delle **situazioni di emergenza e di pericolo e per l'uso efficace dei dispositivi di sicurezza (4 ore);**



d) **formazione sui temi della mobilità dolce e sostenibile**, anche al fine di promuovere la consapevolezza sugli impatti sociali e ambientali delle scelte quotidiane di spostamento e di favorire una transizione ecologica essenziale per l'ambiente, il benessere della collettività e la salute pubblica **(2 ore).**



4. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di cui al comma 1, **possono prevedere l'erogazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale anche presso i locali scolastici.**



Articolo 4
(Certificazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale)

1. Ad esito dei corsi extracurricolari di educazione stradale, sulla base di attestazione di frequenza profitto da parte dell'ente erogatore, l'istituzione scolastica rilascia alla studentessa o allo studente **la certificazione finale in formato digitale**, secondo le modalità che saranno comunicate con apposite indicazioni operative da parte del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. La certificazione rilasciata dall'istituzione scolastica al termine del corso, firmata digitalmente dal Dirigente dell'Istituto con marca temporale qualificata, **ha validità di cinque anni dal conseguimento della stessa** su tutto il territorio nazionale e può essere utilizzata dalla studentessa.

3. **La studentessa o lo studente presenta, unitamente alla pratica di conseguimento della patente di guida, la certificazione riportante il codice meccanografico dell'istituzione scolastica che l'ha rilasciata, esclusivamente in formato digitale**, ai fini dell'attribuzione della premialità, mediante **un apposito portale *web* realizzato dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quest'ultimo, a seguito di controlli formali, richiede all'istituzione scolastica la verifica della validità della certificazione presentata dalla studentessa o dallo studente, tramite invio automatico di posta elettronica certificata.

Ing. Fausto Fedele
Direttore divisione Sicurezza Stradale e Autotrasporto
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



4. L'istituzione scolastica riconosce i corsi extracurricolari di educazione stradale nell'ambito delle attività utili alla definizione del credito scolastico di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con riferimento alla disciplina trasversale dell'educazione civica.

5. I corsi extracurricolari di educazione stradale sono annotati dall'istituzione scolastica nel curriculum della studentessa e dello studente, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere **dall'anno scolastico 2025-2026.**

. Le amministrazioni concertanti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto **nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente** e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le amministrazioni concertanti provvedono periodicamente alla modifica e all'integrazione del presente decreto, al fine di adeguare le modalità per lo svolgimento dei corsi e per la relativa certificazione, nonché ogni ulteriore disposizione attuativa ai sensi dell'articolo 230, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'interno

Giuseppe Valditara ***Matteo Salvini*** ***Matteo Piantedosi***


ISTRUZIONE

MIM
Ministero dell'Istruzione e del Merito

UNASCA

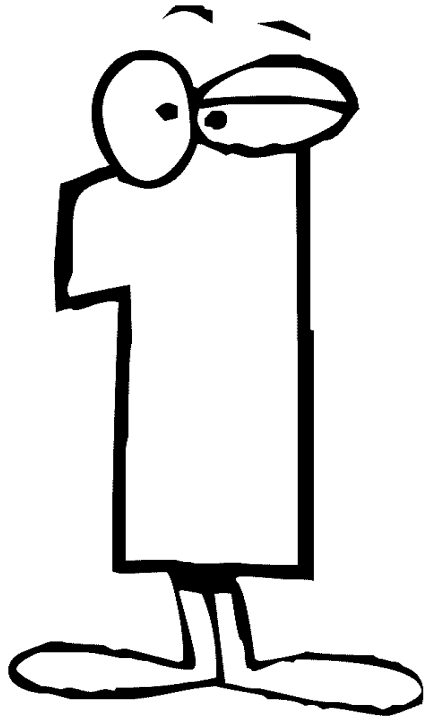
Unasca ha proposto al Ministero un « Protocollo di intesa»

Il centro studi Cesare Ferrari ha elaborato un programma didattico e del materiale che mette a disposizione delle autoscuole associate.

Il programma



Primo modulo



Programma Ministeriale

a) **principi generali in tema di educazione alla sicurezza stradale** finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti di **comportamenti responsabili** in quanto pedoni e conduttori di veicoli, ivi incluse nozioni relative alla conoscenza della segnaletica stradale e al rispetto delle norme della circolazione stradale **(5 ore);**

Cittadinanza stradale, regole e responsabilità

Presentazione, libertà di Circolazione, Valore delle regole ;Strada come spazio pubblico condiviso; regole essenziali; segnaletica; responsabilità civile e penale; comportamento pedoni, ciclisti, monopattini, passeggeri e futuri conducenti.



L'educazione stradale viene inserita nel contesto **dell'educazione civica** per cui per parlare di norme e di principi partiamo dalla Costituzione fino ad arrivare alle regole della strada (Cds) insistendo sul **valore delle regole** e dei benefici che ne conseguono. **Oltre ad illustrare e ragionare con i ragazzi su alcune regole arriveremo ai concetti di responsabilità.**

Chi siamo?

Le scuole per **l'educazione stradale**, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.



Due parole sulla « patente a punti»



Art.16 Costituzione
comma 2



Ogni cittadino può … Circolare liberamente …

Diritto alla mobilità

Ogni cittadino **può circolare** e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza**.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

art. 16 Costituzione Italiana.

Secondo modulo



Programma Ministeriale

b**) nozioni e attività pratiche e/o laboratoriali** volte alla formazione in materia di percezione e prevenzione del rischio e alla conoscenza degli effetti derivanti **dall'assunzione di bevande alcoliche o altre sostanze incompatibili con la guida**, delle conseguenze **dell'utilizzo improprio dei dispositivi elettronici** e digitali e di comportamenti non corretti **(4 ore);**



Il secondo modulo è dedicato ad attività pratiche e laboratoriali, occorre quindi dare maggiore spazio e esperimenti, esercizi, attività che ruotano intorno ai temi dell'attenzione, della percezione del rischio, dell'alcool, ecc.

Percezione del rischio, alcol, droghe, velocità e distrazione

Rischio reale e percepito; smartphone e multitasking; tempi di reazione; alcol e sostanze; pressione del gruppo; esercitazioni e simulazioni

Percezione del rischio



Esempio di attività di laboratorio



Terzo modulo



Programma Ministeriale

c) **nozioni e attività pratiche e/o laboratoriali** volte all'acquisizione dei comportamenti da adottare per la gestione delle **situazioni di emergenza e di pericolo e per l'uso efficace dei dispositivi di sicurezza (4 ore);**



Anche il terzo modulo è dedicato ad attività pratiche e laboratoriali (non è obbligatorio seguire la sequenza dei moduli ed è possibile mischiare ore di lezione con ore di laboratorio). **I temi da sviluppare sono quelli della sicurezza attiva e passiva utilizzando caschi, vestiario di sicurezza, ecc e di come chiamare i soccorsi in caso di incidente.**

Emergenza, pericolo e dispositivi di sicurezza.

Sicurezza attiva e passiva; casco, cinture, visibilità; chiamata corretta al 112; metodo PAS; ruolo e limiti delle tecnologie di assistenza.

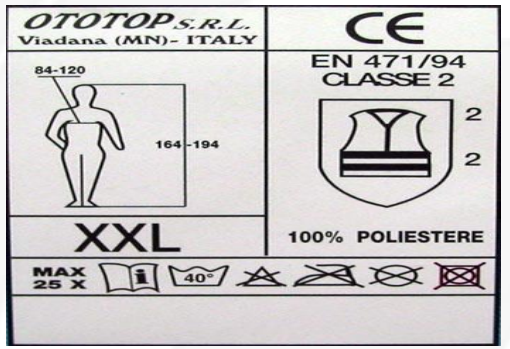
Abbigliamento protettivo di sicurezza



Mi faccio vedere







Rende <u>visibili</u> anche di notte o in situazioni di

scarsa visibilità

Primo soccorso












APRI E SCOPRI
LO
STRUMENTO
DI
SICUREZZA
PIÙ
IMPORTANTE
IN AUTO...



Sei tu!

Quarto modulo



Programma Ministeriale

d) **formazione sui temi della mobilità dolce e sostenibile**, anche al fine di promuovere la consapevolezza sugli impatti sociali e ambientali delle scelte quotidiane di spostamento e di favorire una transizione ecologica essenziale per l'ambiente, il benessere della collettività e la salute pubblica **(2 ore).**



In questo modulo parleremo di mobilità sostenibile in particolare dei veicoli utilizzabili dai ragazzi (biciclette, monopattini, ciclomotori) con cenni all'ambiente e all'inquinamento.

Mobilità dolce, sostenibile e sicura

Bicicletta, monopattini, mezzi pubblici, tragitto casa-scuola, mobilità sostenibile e sicura, mappa dei rischi e proposte di microinterventi.

Mobilità dolce e sostenibile




CARPOOLING


CAR
SHARING

uso dei mezzi pubblici



Monopattini



Una opportunità

